



Oggetto: Consiglio di Stato: ricorso in appello avverso la sentenza n. 21//2016 del TAR Sardegna promosso dall'Azienda ASL 8 di Cagliari su ricorso della sig.ra A.M.G. - Liquidazione acconto sulle competenze in favore dell'avv. Roberto Uras

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari legali;
- ATTESO** che, in data 27.03.2014, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla Sig.ra A.M.G., per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari, della deliberazione del Direttore Generale della ASI 8 di Cagliari n. 69/2014 con la quale sono stati approvati n. 7 verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice del *concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Infermieristica* - nonché la graduatoria finale di merito, relativa al medesimo concorso; l'annullamento delle delibere n. 1023/2013, n. 1681/2013 e n. 2034/2013, oltre gli atti antecedenti, consequenziali o comunque connessi;
- ATTESO** che il TAR Sardegna, con sentenza n. 21/2016, ha accolto il ricorso proposto mentre ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, i due ricorsi incidentali proposti dai controinteressati P.S. e I.M.F. e condannato questa Azienda resistente al pagamento, in favore del difensore antistatario della ricorrente principale, delle spese di giudizio;
- CHE** alla luce della documentazione presente agli atti questa Amministrazione ha ritenuto dover proporre giudizio d'appello avverso la pronuncia del TAR Sardegna dando mandato congiunto agli avv.ti Roberto Uras, e Mauro Cati, legale domiciliatario del foro di Roma, con deliberazione n. 44 del 27.01.2016;
- VISTA** la notula del 13.02.2016 con la quale l'avv. Roberto Uras chiede la liquidazione di un acconto sulle competenze professionali finora maturate, dell'importo lordo di € 6.709,00=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore del predetto legale l'importo su indicato;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare, in favore dell'avv. Roberto Uras, legale cassazionista, l'importo lordo di € 6.709,00=, a titolo di acconto sulle competenze professionali finora maturate, ivi comprese quelle del legale domiciliatario avv. Mauro Cati, nel giudizio d'appello promosso dall'Azienda ASL 8, nanti il Consiglio di Stato, per la riforma e/o annullamento della sentenza n. 21/2016 resa dal TAR Sardegna su ricorso promosso dalla Sig.ra A.M.G.;



- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Roberto Uras;
- la spesa iscritta al bilancio 2016 della ASL verrà imputata alla voce spese legali, codice conto 0514030301;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, co. 2 L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
avv. Paola Trudu

sm

La determina è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti